

# La nuova legge 112, finalità, scopi e contenuti

Notaio Giammatteo Rizzonelli

# La legge

- Approvata in via definitiva il 14 giugno 2016, è il risultato della sintesi di 6 diverse proposte di legge
- La legge è volta a favorire il benessere e la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con **“disabilità grave”** non determinata da invecchiamento
- La nozione di “persona con disabilità grave” è introdotta per la prima volta dalla legge 104/1992
- Merito più importante della legge: portare la questione del “Dopo di Noi” ma anche del “Durante” al centro del dibattito e dell'interesse di operatori e famiglie

# Concetti chiave

- De-istituzionalizzazione
- Progetto di vita individuale
- Fondo per l'assistenza e il sostegno alle persone con disabilità
- Agevolazioni fiscali
- Strumenti evoluti a sostegno delle persone con disabilità

# Deistituzionalizzazione

- La *ratio legis* è volta a “*favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.*” (art. 4, c.1, lett. a), L. 112/2016).
  - a) Abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni della casa familiare;
  - b) Soluzioni temporanee abitative extra-familiari
  - c) Interventi innovativi di co-housing

# Progetto di vita individuale

- Il progetto individuale viene introdotto per la prima volta dall'art. 14 della L. 328/2000
- Una delle priorità del progetto di vita è quella di fornire adeguati supporti e sostegni volti ad assicurare una vita non istituzionalizzata
- Il progetto di vita deve essere al centro della predisposizione degli strumenti di tutela e protezione dei soggetti con disabilità
- Nel decreto attuativo (art. 3 c. 2 si parla di progetto personalizzato)

# Fondo per l'assistenza e il sostegno alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (art. 3 comma 1)

- Art. 4: finalità del fondo
- Il fondo è di 90 milioni di euro per l'anno 2016; 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
- L'accesso è subordinato alla sussistenza dei requisiti individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Decreto del 23 novembre 2016, pubblicato in Gazzetta il 23 febbraio 2017).

# Agevolazioni fiscali


- Esenzione dell'imposta di donazione e successione. La tassazione resta congelata fino al momento in cui viene a mancare il soggetto da assistere. Viene modificata la prassi attuale.
- Imposte dirette: il trust a favore di un soggetto disabile deve essere considerato fiscalmente opaco ai fini delle imposte dirette (IRES proporzionale anziché IRPEF).  
**Interpello 954-909/2016**
- Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (art. 5 l. 112)

# Strumenti art. 6

- Trust
- Affidamento fiduciario
- Negozio di destinazione



# Trust individuale



# Trust individuale L. 112

- Atto pubblico (controllo notarile)
- Finalità esclusiva: inclusione sociale, cura e assistenza delle persone con disabilità grave
- Beneficiario esclusivo: persona con disabilità grave
- Individuazione dei soggetti coinvolti in maniera chiara e univoca
- Indicazione delle funzionalità e bisogni specifici delle persone con disabilità

# Trust individuale L. 112

- Ruolo del trustee e del progetto di vita
- Esclusivo utilizzo dei beni per le finalità assistenziali
- Necessaria presenza del guardiano
- Irrevocabilità per tutta la vita del soggetto da assistere
- Termine finale: morte del soggetto da assistere
- Necessità di stabilire la destinazione del patrimonio residuo

# Trust individuale L.112

- **Disponente: autodichiarato (interpello 954-909/2016)**
- Familiare
- Trustee professionale


- **Genitori o parenti in linea retta**
- **Beneficiario: autodestinato**
- **Terzi**

**Fiscalità favorevole**

Disponente



Trustee



**Progetto di vita**



Guardiano

- Amministratore di sostegno
- Case manager
- Professionista di fiducia


**1° Beneficiario**

- Solo disabile "grave"

Beneficiari in subordine

- Altri figli
- Soggetti diversi

# Trust collettivo



- Genitori
- Beneficiari: autodesignati
- Altri parenti
- Associazioni
- Istituzioni

- Sottofondi specifici per ogni beneficiario
- Fondo collettivo


# Il Trust “Ente” del Terzo settore

- Decreto legislativo che introduce il c.d. “Codice del Terzo settore” approvato in via definitiva il 3 luglio 2017 n. 117 (GU del 2 agosto 2017, in vigore dal 3 agosto)
- Nella seduta del 22 giugno 2017 si è modificato lo schema di D.Lgs. : “al fine di consentire ai Trust (costituiti anche in forma di ONLUS), ove rispondano ai requisiti introdotti dallo schema in esame, di iscriversi nel Registro unico” ... si modifica l’art. 4 comma 1 dello schema di decreto sostituendo le parole “ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione” con le parole “le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e **gli altri enti di carattere privato diversi dalle società** costituiti”
- La disposizione poteva essere scritta meglio, perché il trust non ha soggettività giuridica autonoma (non è un ente).

# Affidamento fiduciario

- L'affidamento fiduciario è un contratto con il quale l'affidante e l'affidatario convengono il programma che destina alcuni beni e i loro frutti a favore di uno o più beneficiari
- I beneficiari possono essere parti del contratto o anche non esserlo
- Il garante del contratto svolge una funzione di controllo dell'attività dell'affidatario
- Il programma destinatorio è un elemento essenziale del contratto di affidamento fiduciario (causa in concreto del contratto)

# Affidamento fiduciario





# Vantaggi

- Non esiste la necessità di rinviare ad una legge straniera come avviene per il trust
- Il contratto è più comprensibile sia per gli operatori che per i soggetti coinvolti (famiglie, operatori ...)
- Si utilizzano le categorie giuridiche proprie del nostro ordinamento
- Un negozio in cui i professionisti possono giocare un nuovo ruolo, non solo come “redattori” del contratto ma anche come «affidatari»

# Negozio di destinazione

- Introdotto nel 2006 con la modifica del codice civile (art. 2645-ter) che ne prevede la trascrivibilità
- Attraverso una norma sulla pubblicità si è introdotta anche una norma sulla fattispecie
- Introduce nel nostro ordinamento la categoria dell'**atto di destinazione negoziale**
- Si imprime un vincolo di destinazione su alcuni beni al fine di realizzare **interessi meritevoli di tutela**
- Il vincolo di destinazione è opponibile ai terzi proprio con la trascrizione: si produce un **effetto segregativo**

# Vantaggi

- E' espressamente disciplinato dal legislatore italiano
- Gli interessi meritevoli che possono essere perseguiti sono molteplici
- Atto pubblico (garanza del controllo notarile)
- Non ci sono costi di gestione

# Svantaggi

- Riguarda solo beni immobili e beni mobili registrati
- Rigidità dello schema se paragonata ai due precedenti strumenti che sono molto più duttili
- Fiscalità. Con tre recenti ordinanze, la Corte di Cassazione ha ritenuto configurabile una autonoma imposta, nell'ambito del tributo successorio e donativo, gravante sulla costituzione del vincolo.
- Simile interpretazione determinerebbe l'applicazione del tributo ad ogni fattispecie di vincolo di destinazione, anche di natura non traslativa ed indipendentemente dal carattere oneroso o liberale/gratuito, comportando un notevole aggravio di tassazione, nel settore delle imposte indirette